

(N. 1869)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1951

Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, in base alle disposizioni vigenti per la generalità degli impiegati dello Stato, il collocamento a riposo viene disposto in seguito a domanda degli interessati — a favore dei quali è riconosciuto pieno di ritto al collocamento stesso ed a conseguire la pensione — oppure a discrezione dell'Amministrazione, quando l'impiegato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, con almeno venti anni di servizio, oppure quaranta anni di servizio.

La cennata facoltà dell'Amministrazione, specie dal dopo guerra in poi, viene esercitata, in pratica, soltanto quando concorrano i cennati due limiti di età e di servizio congiuntamente considerati, e ciò per ragioni diverse dovute, principalmente, al divario esistente, ora peraltro alquanto attenuato, fra i trattamenti di attività e quelli di quiescenza.

Inoltre, varie Amministrazioni, per ragioni non sempre giustificate da esigenze di servizio, hanno rinviato i collocamenti a riposo anche

nei confronti di coloro che hanno superato i due limiti massimi di cui sopra.

Per tale prassi, l'esodo dei dipendenti statali ha avuto ed ha andamento anormale, in quanto, mentre presso alcune Amministrazioni gli impiegati vengono trattenuti in servizio fino al settantesimo anno ed anche oltre, in altre Amministrazioni il collocamento a riposo ha luogo al compimento del sessantacinquesimo anno di età quando trattasi di impiegati che hanno maturato l'anzianità di quaranta anni di servizio.

Detto sistema — che poggia esclusivamente sulla discrezione dei capi delle Amministrazioni — determina, nei confronti dei collocandi a riposo, sperequazioni di trattamento e, soprattutto, è causa di differenziazioni e turbamenti nelle carriere degli impiegati, specie di quelli che immediatamente seguono in ruolo i medesimi collocandi a riposo, con grave pregiudizio delle loro aspettative, sia di carriera che del trattamento di quiescenza e, conseguentemente, del buon andamento dei servizi.

Peraltro, gl'inconvenienti non si limitano a coloro che sono già alle dipendenze dello Stato, ma hanno riverbero nei confronti dei numerosi giovani i quali, a causa dei limitati mezzi del nostro Paese, incontrano non poche difficoltà per conseguire una dignitosa occupazione. È ben noto, infatti, quali proporzioni abbia assunto la disoccupazione nel campo del lavoro intellettuale, e quale danno venga risentito da quei giovani che, pure possedendo titoli e requisiti idonei all'espletamento di funzioni di concetto, si vedono costretti, per necessità primarie, ad assolvere umili mansioni.

Appare perciò opportuno dare una nuova disciplina alla materia di cui trattasi, tenendo conto sia delle cennate considerazioni di ordine sociale, sia delle preminenti esigenze dell'Amministrazione, la quale ha bisogno, per assicurare il normale e sempre migliore andamento dei servizi, di poter avvalersi di elementi ancora giovani, e quindi nel pieno vigore della loro capacità professionale: ciò che rende possibile un ringiovanimento dei quadri dell'Amministrazione, con manifesto vantaggio anche ai fini del riordinamento dei servizi.

Le disposizioni contenute nell'accluso disegno di legge rendono obbligatorio per l'Amministrazione di disporre i collocamenti a riposo allorchè sia raggiunto quel limite di età già previsto dalla legislazione in vigore, salvo ad attribuire, in via transitoria, una maggiore anzianità di cinque anni nel caso che il dipendente abbia raggiunto il limite dell'età, ma non i quaranta anni di servizio. Tranne che per questo ultimo caso, il provvedimento non potrebbe quindi ritenersi produttivo di nuove o maggiori spese agli effetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Ma anche l'aggravio connesso alla detta maggiorazione di anzianità è certo e largamente compensato dalle economie di cui sarà detto in sede di commento all'articolo 6.

S'illustra qui di seguito il contenuto delle singole disposizioni:

Art. 1. — È previsto, in via generale e tassativa, al compimento del 65° anno di età il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo ed il licenziamento di quelli non di ruolo.

Art. 2. — Per coloro che abbiano compiuto gli anni 65, ma non abbiano maturato i 40 anni di servizio, è previsto il collocamento a ri-

poso con l'attribuzione, per la durata di un quinquennio, di un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione ai fini della liquidazione della pensione o dell'indennità per una sola volta.

L'attribuzione del cennato beneficio appare giusto contemperamento della necessità di mantenere fermo il collocamento a riposo al 65° anno di età e di assicurare, nello stesso tempo, ed almeno per un quinquennio, quale periodo di trapasso dalla vigente alla nuova disciplina sui collocamenti a riposo, un certo miglioramento della pensione che spetterebbe in base agli anni di servizio utile.

Art. 3. — Nei confronti di coloro che abbiano compiuto i 40 anni di servizio prima del compimento del 65° anno di età, resta ferma la disposizione vigente che consente, agli impiegati, di chiedere ed ottenere il collocamento a riposo e dà all'Amministrazione la facoltà di disporre di ufficio tale collocamento in relazione alle esigenze di servizio, anche prima del compimento del 65° anno di età.

L'ultima parte del secondo comma fa salva, infine, la facoltà, che gli ordinamenti in vigore già prevedono, di collocare a riposo i dipendenti civili dello Stato quando ricorrano determinate circostanze o sussistano particolari motivi di servizio (come per il personale diplomatico, per i prefetti, questori, ecc.).

Art. 4. — La norma è analoga a quelle in vigore per altri funzionari di grado elevato che adempiono a funzioni delicate e di alta responsabilità, quali sono i diplomatici, i prefetti ed i questori.

Allo stato attuale della legislazione, ove si renda indispensabile sollevare dall'incarico un direttore generale, all'infuori dei casi in cui egli si sia reso inadempiente ai doveri del suo ufficio, non è dato altro mezzo che di far luogo alla dispensa dal servizio, ai termini dell'articolo 51 del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960. Ma tale provvedimento è gravemente lesivo del prestigio di funzionari di grado elevato perchè potrebbe troppo spesso apparire come una sanzione disciplinare. Non è da escludere che la permanenza dei direttori generali e dei funzionari ad essi equiparati, o di rango superiore, nelle mansioni direttive delle singole Amministrazioni possa risultare talvolta incompatibile con l'indirizzo impresso al-

l'attività amministrativa dal capo del dicastero di cui essi sono i più immediati collaboratori e render quindi meno efficace quella attività con nocimento del pubblico interesse.

La norma proposta consente all'Amministrazione di disporre in modo che sia assicurata la conservazione del rapporto di impiego per un periodo minimo di due anni, e prevede, anzi, la possibilità che il funzionario venga riammesso ad esercitare funzioni direttive.

Art. 5. — Prevede in linea generale che i singoli provvedimenti di collocamento a riposo, disposti in applicazione degli articoli 1 e 2, abbiano decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età. Ciò per semplificare la procedura amministrativa di liquidazione degli assegni, evitando così il computo dei ratei. Si fa eccezione a tale regola per il personale delle scuole medie ed elementari, per il quale il collocamento avviene col 1° ottobre dell'anno scolastico successivo a quello in cui venga compiuto il 65° anno di età. Ciò al fine di evitare il pregiudizio che deriverebbe per il buon andamento dei servizi scolastici qualora il personale fosse costretto a lasciare il servizio nel corso dell'anno scolastico. Va precisato che analoga disposizione intesa alla cennata finalità e già in vigore per gli insegnanti medi e verrebbe ora estesa agli insegnanti elementari con uno schema di prov-

vedimento allo studio presso gli organi competenti e sul quale ha già espresso avviso favorevole il Consiglio di Stato.

Art. 6. — La cessazione dal servizio di una certa aliquota di dipendenti consente una immediata possibilità di ridurre in modo durevole la consistenza numerica complessiva del personale statale, e quindi di realizzare una economia permanente per l'Erario.

A tal fine è sembrato conveniente riservare in favore dei dipendenti non di ruolo i concorsi per il conferimento dei posti di grado iniziale che si renderanno disponibili nella prima attuazione della legge, salva peraltro l'osservanza di ogni altra vigente disposizione in materia di pubblici concorsi.

Tuttavia, per quanto riguarda l'accesso ai ruoli di gruppo *A* e *B*, data la manifesta esigenza di garantire una più accurata selezione del personale, si è stabilito di riservare in favore del personale non di ruolo, nel primo concorso pubblico, un numero di posti pari ad un quarto di quelli risultanti disponibili nei ruoli stessi per effetto dei collocamenti a riposo.

Art. 7. — Poichè, in base agli ordinamenti in vigore, esistono categorie di dipendenti per le quali appare giustificato conservare i particolari limiti di età per esse stabiliti, si dispone, con l'articolo in esame, che la legge non è applicabile a tali categorie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se dipendenti da Amministrazioni con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età. Lo stesso limite si osserva per il licenziamento degli impiegati civili non di ruolo.

Art. 2.

Per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli impiegati di cui all'articolo precedente, che al compimento del 65° anno di età non abbiano

maturato 40 anni di servizio utile a pensione, sono collocati a riposo conseguendo comunque il diritto a pensione da valutarsi in base al servizio utile aumentato di cinque anni fino al raggiungimento dell'anzianità massima di quaranta anni.

Art. 3.

Resta fermo il diritto degli impiegati civili di essere collocati a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.

Resta del pari ferma la facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo d'ufficio l'impiegato nei casi di cui al comma precedente, nonchè in tutti gli altri in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Fermo quanto disposto nel precedente articolo 3, con provvedimento del Ministro competente, sentito il Consiglio dei ministri, i direttori generali e gli altri funzionari di pari grado o di grado superiore preposti alla direzione di servizi centrali possono essere collocati a disposizione per ragioni di servizio per il periodo massimo di due anni e comunque non oltre il 65° anno di età, per venire adibiti ad incarichi speciali con l'intero trattamento economico inerente al grado rivestito.

I funzionari collocati a disposizione, ove nei termine predetto non siano nuovamente preposti alla direzione del medesimo o di altro servizio della stessa Amministrazione, sono collocati a riposo conseguendo comunque il diritto a pensione, da valutarsi in base al servizio utile aumentato di cinque anni.

Art. 5.

I collocamenti a riposo disposti in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dei limiti indicati negli articoli medesimi.

È fatta eccezione per i Presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media di ogni ordine e grado e degli istituti di istruzione artistica, nonchè per gli insegnanti elementari, per i quali il collocamento a riposo ha effetto dal 1° ottobre dell'anno scolastico successivo a quello in cui abbiano compiuto il 65° anno di età.

Art. 6.

Nel primo concorso pubblico, che sarà bandito dopo la prima applicazione della presente legge, per l'accesso a ciascuna carriera dei ruoli

di gruppo A e di gruppo B delle Amministrazioni statali, sarà riservato a favore del personale non di ruolo rispettivamente di prima e seconda categoria dell'Amministrazione che bandisce il concorso, un numero di posti pari ad un quarto di quelli risultanti disponibili nei ruoli medesimi in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2.

I posti dei gradi iniziali dei ruoli di gruppo C di ciascuna Amministrazione, che si renderanno disponibili nella prima applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, saranno conferiti mediante concorsi riservati, per metà, al personale non di ruolo della stessa Amministrazione e, per l'altra metà, al personale non di ruolo di tutte le Amministrazioni statali.

Ferma l'osservanza delle disposizioni vigenti sui pubblici concorsi, saranno ammessi a partecipare ai concorsi di cui ai precedenti commi anche i dipendenti non di ruolo che abbiano superato i limiti normali di età per l'ammissione ai concorsi, purchè siano in possesso di un'anzianità di servizio tale che, congiunta a quella che essi avranno potuto acquistare al 65° anno di età quali impiegati di ruolo, non risulti inferiore a venti anni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale insegnante delle scuole medie ed elementari.

Art. 7.

La presente legge non si applica:

- ai magistrati ordinari;
- ai magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti di grado IV e superiori;
- ai magistrati militari;
- agli avvocati dello Stato;
- ai professori universitari;
- al personale ferroviario;
- ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato.